

**CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO
PER LE AREE INTERESSATE DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016
(CIS AREE SISMA)**

Tra

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale

Ministero dell'Economia e delle finanze

Ministero dello Sviluppo economico

Ministero della Cultura

Ministero del Turismo

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario Ricostruzione sisma 2016

Regione Abruzzo

Regione Lazio

Regione Marche

Regione Umbria

Agenzia nazionale per l'attrazione e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia)

Contratto Istituzionale di Sviluppo Aree Sisma

ART. 1 (Premesse, definizioni e allegati)	5
ART. 2 (Oggetto)	6
ART. 3 (Impegni delle Parti)	7
ART. 4 (Tavolo Istituzionale)	8
ART. 5 (Referenti Unici delle Parti. Referente Unico di Invitalia)	9
ART. 6 (Responsabile Unico del Contratto - RUC)	9
ART. 7 (Schede Intervento. Soggetto Attuatore).....	10
ART. 8 (Copertura Finanziaria e trasferimento delle risorse).....	11
ART. 9 (Monitoraggio, valutazione e controllo dell'attuazione del CIS).....	12
ART. 10 (Ritardi e inadempienze a carico delle Parti pubbliche).....	12
ART. 11 (Ritardi e inadempienze – Provvedimenti del Tavolo)	12
ART. 12 (Poteri straordinari e sostitutivi)	13
ART. 13 (Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa)....	13
ART. 14 (Durata e modifica del CIS).....	13
ART. 15 (Informazione e pubblicità)	13
ART. 16 (Controversie).....	13
ALLEGATI.....	13

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, ove si prevede tra l'altro che, allo scopo di accelerare la realizzazione dei connessi interventi speciali, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con gli altri Ministri interessati, le Regioni e le Amministrazioni competenti, stipula un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, CIS), che destina le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate dal CIPE, individua le responsabilità delle parti, i tempi e le modalità di attuazione dei medesimi interventi anche mediante ricorso ad Invitalia Spa e definisce, altresì, il cronoprogramma, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze;

VISTO l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 3 agosto 2017, n. 123 che indica nel Presidente del Consiglio dei Ministri o nel Ministro delegato per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno (ora Ministro per il Sud e la coesione territoriale) l'Autorità politica che individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) su richiesta delle Amministrazioni interessate;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2021, che delega al Ministro per il Sud e la coesione territoriale l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziativa, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il mezzogiorno, o per il Sud, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno, e in particolare, tra le altre funzioni, *“la promozione, il coordinamento della sottoscrizione e la successiva attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, all'art. 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'art. 1, comma 178, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (...)*

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 10 che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e che stabilisce il riparto delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014, recante l'approvazione dello statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2014, che, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

VISTI l'articolo 119 del Regolamento UE 1303 del 17 dicembre 2013 e l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, concernenti il supporto tecnico-operativo per l'attuazione di programmi e di interventi;

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e s.m.i., che ha istituito la società per azioni, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, denominata Sviluppo Italia S.p.A. – oggi denominata Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 460 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 30 ottobre 2013, n. 125, con cui si prevede che per rafforzare l'attuazione della politica di coesione, per garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e

l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato Italiano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi di INVITALIA anche ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO l'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", che iscrive di diritto INVITALIA nell'elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC);

VISTO l'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo il quale le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previste dal medesimo decreto-legge, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che elenca i Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede la costituzione di una Cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione;

VISTO l'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), il quale dispone che al fine di consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con apposita deliberazione del CIPE, sono destinati 100 milioni di euro al finanziamento di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo a valere per l'anno 2021 sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027;

VISTO l'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), il quale dispone che agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo possono essere destinate risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario Straordinario Ricostruzione sisma 2016, di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 193, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), il quale dispone che nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191 sono riportati, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il relativo codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2021 che prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Cabina di regia per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016;

CONSIDERATO che il 28 aprile 2021 il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha indetto un incontro con il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, i rappresentanti dei Comuni di cui alla Cabina di coordinamento, l'Agenzia per la coesione territoriale, Invitalia per promuovere e coordinare la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo per le Aree Sisma;

VISTO che l’Agenzia per la coesione territoriale, con comunicazione del 29 aprile 2021, ha inviato al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, ai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria le linee guida di azione e il cronoprogramma finalizzato alla sottoscrizione del CIS Aree Sisma;

VISTO che l’Agenzia per la coesione territoriale, con nota prot. 6375 del 19 maggio 2021, ha trasmesso ai Presidenti delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il format per la rilevazione degli interventi, i criteri di valutazione delle proposte e fissato il termine per la presentazione delle schede progetto – ulteriormente prorogato con successive note n. 7167 del 10 giugno 2021 e n. 7816 del 24 giugno 2021;

CONSIDERATO che il 23 giugno 2021 si è riunito il Tavolo Istituzionale il cui compito è valutare il fabbisogno espresso dal territorio, elaborare le strategie per attuare il programma di sviluppo per le aree interessate dal CIS, coordinare tutte le azioni e mettere in campo le necessarie misure di accelerazione;

VISTE le note n. RA/0295265 del 15 luglio 2021 e n. RA/0297877 del 16 luglio 2021 (inoltrata nuovamente anche in data 26 agosto 2021), con le quali la Regione Abruzzo ha inviato le proposte di intervento per l’inserimento nel CIS;

VISTA la nota n. 0599180 del 9 luglio 2021, con la quale la Regione Lazio ha inviato le proposte di intervento per l’inserimento nel CIS;

VISTE le note n. 887201 del 15 luglio 2021 e n. 1011777 del 12 agosto 2021, con le quali la Regione Marche ha inviato le proposte di intervento per l’inserimento nel CIS;

VISTE le note n. 0023350 del 6 luglio 2021 e n. 0171042 del 15 luglio 2021, con le quali la Regione Umbria ha inviato le proposte di intervento per l’inserimento nel CIS;

VISTA la comunicazione del 31 agosto 2021, con la quale l’Agenzia per la coesione territoriale ha richiesto alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di integrare le informazioni relative agli interventi prodromiche alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) di finalizzazione della copertura economica degli stessi;

CONSIDERATO che il xx/xx/xxxx si è tenuta una riunione del Tavolo istituzionale che ha approvato le proposte da inserire nel CIS;

TENUTO CONTO che è stato assegnato un CUP per ognuno dei progetti di cui all’allegato A1 e che gli stessi sono riportati nel dettaglio nel medesimo allegato;

PREMESSO tutto quanto sopra

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse, definizioni e allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Ai fini del CIS si intende per:
 - a) *Banca Dati Unitaria (BDU)*: la banca dati istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, contenente i dati informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi, alimentata attraverso i sistemi informativi locali o messi a disposizione dalle Amministrazioni centrali di coordinamento;
 - b) *Cronoprogramma*: il documento di dettaglio, identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche, che caratterizzano la realizzazione di ciascun intervento funzionale all’attuazione del CIS;
 - c) *Parti*: le Amministrazioni pubbliche e la Società che sottoscrivono il presente atto;

- d) *Programma generale degli interventi*: insieme di tutti gli interventi rientranti nelle competenze del presente atto, che risulta così articolato:
- i. Interventi immediatamente eleggibili, finanziati dalle risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 e dalle ulteriori risorse messe a disposizione dal Commissario straordinario a valere sulla contabilità a lui assegnata (**Allegato A1**: Lista interventi e relative schede);
 - ii. Interventi non immediatamente eleggibili ma comunque ammissibili al CIS, il cui importo è pari o superiore al milione di euro e la cui realizzazione potrà essere attivata sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili anche a seguito delle economie maturate in sede di realizzazione degli interventi (**Allegato A2**: Lista interventi e relative schede);
 - iii. Ulteriori interventi il cui valore è inferiore al milione di euro e la cui realizzazione potrà essere attivata sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili anche a seguito dell'economie maturate in sede di realizzazione degli interventi (**Allegato A3**: Lista interventi);
- e) *Referente Unico della Parte*: il rappresentante di ciascuna delle Parti, incaricato di vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni assunti nel CIS dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nel CIS;
- f) *Referente Unico di INVITALIA*, per le funzioni del soggetto attuatore, l'incaricato di monitorare l'attuazione degli interventi contemplati dal CIS, secondo quanto specificato dal successivo articolo 7;
- g) *Responsabile Unico del Contratto – RUC*: il soggetto che coordina e vigila sull'attuazione del CIS, i cui compiti sono definiti dal successivo art. 6;
- h) *Sistema di monitoraggio*: il sistema di gestione dei progetti oggetto del Contratto le cui informazioni sono trasmesse telematicamente alla Banca Dati Unitaria (BDU), operante presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE;
- i) *Scheda Intervento*: la scheda, in versione sia cartacea sia informatica, compatibile con il *Nuovo Sistema di gestione* e trasferita alla BDU, che riporta, per ogni singolo intervento, i dati relativi a: informazioni anagrafiche dell'amministrazione aggiudicatrice, informazioni di inquadramento programmatico, stato di avanzamento progettuale al momento della compilazione della scheda, costo presunto complessivo dell'intervento, tempistica prevista per l'avanzamento dell'iter di realizzazione e per l'espletamento delle relative procedure di gara, cronoprogramma attuativo e finanziario con le previsioni di impegno e spesa;
- j) *Tavolo Istituzionale*: l'organismo di concertazione istituzionale tra tutte le Amministrazioni sottoscrittrici del CIS che svolge le funzioni dettagliate nel successivo articolo 4;
- k) *Soggetto Attuatore*: il soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi previsti nelle Schede Intervento allegate al CIS che svolge le funzioni dettagliate nel successivo articolo 7.

ART. 2 (Oggetto)

1. Il CIS ha ad oggetto l'attuazione del Programma generale degli interventi per lo sviluppo socio-economico nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, mediante la realizzazione degli interventi previsti negli allegati A1, A2 e A3, nei limiti delle risorse disponibili o delle ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili.

2. Le risorse indicate al successivo articolo 8 assicurano l'integrale copertura finanziaria degli interventi inseriti nell'allegato A1 richiesto per la realizzazione degli interventi.
3. Le Parti convengono che gli interventi di cui all'allegato A2 e A3 potranno essere finanziati sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili, anche a seguito di rimodulazione dei finanziamenti, definanziamenti e conseguenti riprogrammazioni, dell'assegnazione di eventuali economie maturate in sede di esecuzione degli interventi, nonché delle eventuali nuove risorse assegnate al CIS.
4. Il CIS potrà altresì includere ulteriori interventi strategici per lo sviluppo socio-economico individuati dal Tavolo Istituzionale di cui al successivo articolo 4.

ART. 3 (Impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dal CIS. A tal fine, esse si danno reciprocamente atto che il rispetto del Cronoprogramma costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione dei singoli interventi e la verifica del relativo stato di avanzamento.
2. Ciascuna Parte garantisce, sin d'ora, l'esecuzione delle eventuali attività e istruttorie tecniche necessarie agli atti approvativi, autorizzativi, al rilascio di pareri e di tutti gli altri atti di competenza, nel rispetto dei tempi definiti nel Cronoprogramma delle Schede Intervento.
3. A tal fine, il Responsabile Unico del Contratto – RUC e INVITALIA, in aggiunta a quanto previsto ai sensi dei successivi articoli 6 e 7 del CIS, si impegnano, altresì, a svolgere le attività di propria competenza di seguito indicate.
 - 3.1 Il RUC, è delegato ad indire, quando si rende necessario e su indicazione del Tavolo Istituzionale, le conferenze di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa e il coordinamento delle complessive autorizzazioni preliminari e propedeutiche all'attuazione degli interventi del CIS. Egli svolge anche il ruolo di "rappresentante unico statale" ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della succitata legge n. 241/1990, su incarico del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le conferenze di servizi che concernono gli interventi oggetto del CIS.
 - 3.2 Il RUC promuove la stipula, con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di un protocollo di azione per la vigilanza collaborativa di cui all'articolo 213, comma 3, lett. h), del Codice dei contratti pubblici, al fine di disciplinare lo svolgimento dell'attività di vigilanza, collaborativa e preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara che saranno predisposti per gli affidamenti necessari alla realizzazione degli interventi, alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento delle procedure di gara e di esecuzione degli appalti.
- 3.2 Le Parti convengono che nelle more della stipula del suddetto protocollo, INVITALIA potrà comunque procedere con la realizzazione degli interventi per i quali è Soggetto Attuatore secondo il cronoprogramma previsto dalle Schede Intervento allegate al CIS, fatta salva la necessità di adeguarsi a quanto previsto dal protocollo successivamente alla sua adozione.
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
 - a) sollecitare gli organi competenti per la convocazione di apposite conferenze di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della summenzionata legge n. 241/1990 e s.m.i., laddove si rendessero necessarie;
 - b) garantire la massima collaborazione interistituzionale e il miglior coordinamento, anche attraverso l'adozione di strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla vigente normativa, garantendo altresì,

per quanto di competenza, il rilascio dei pareri, nulla osta, anche di carattere ambientale, necessari per la realizzazione degli interventi del CIS;

- c) collaborare per la risoluzione degli eventuali ostacoli all'esecuzione degli impegni assunti in ordine alla realizzazione degli interventi e a risolvere ogni eventuale interferenza con altri interventi in fase di realizzazione;
- d) eseguire, con cadenza periodica, tutte le attività di monitoraggio necessarie alla verifica dello stato di avanzamento del CIS, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi, nonché eventuali azioni correttive o di recupero.

5. Le Amministrazioni beneficiarie degli interventi provvedono all'acquisizione del Codice Unico del Progetto (CUP) anche per gli interventi di cui agli allegati A2 e A3 eventualmente finanziati sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120".

ART. 4 (Tavolo Istituzionale)

1. Il Tavolo Istituzionale, che viene formalmente istituito con la sottoscrizione del Contratto, è composto da tutte le Amministrazioni sottoscrittrici del presente atto e svolge funzioni di concertazione istituzionale finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti nel CIS. Al Tavolo Istituzionale partecipano i Referenti Unici delle Parti, di cui al successivo articolo 5, designati dalle rispettive Amministrazioni. Fanno altresì parte del Tavolo Istituzionale il Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e il Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, o un suo delegato.
2. Il Tavolo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri (di seguito, Presidente), o da un suo delegato.
3. Il supporto di Segreteria Tecnica al Tavolo Istituzionale è assicurato dal Dipartimento per le politiche di Coesione che, si avvale dall'Agenzia per la coesione territoriale.
4. Il Tavolo Istituzionale è convocato dal Presidente, anche su iniziativa del Responsabile Unico del Contratto – RUC, ovvero su richiesta di uno dei componenti del Tavolo Istituzionale, con un preavviso di almeno sette giorni naturali e consecutivi, ovvero, in casi d'urgenza, con un preavviso di almeno quattro giorni naturali e consecutivi.
5. Le riunioni del Tavolo Istituzionale si intendono validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
6. Le decisioni del Tavolo Istituzionale sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Su invito del Presidente possono partecipare ai lavori del Tavolo Istituzionale, ove necessario, anche rappresentanti di altri enti o Amministrazioni eventualmente interessate, con particolare riferimento alle Amministrazioni preposte al rilascio di pareri, nulla osta preventivi e orientativi.
8. Nei casi di motivata urgenza, il Presidente può sottoporre al Tavolo Istituzionale proposte da adottare tramite approvazione che ciascun componente potrà comunicare per iscritto e trasmettere anche via mail al Presidente, entro cinque giorni dall'invio, allo scopo di velocizzare la procedura.
9. Il Tavolo Istituzionale ha il compito di:
 - a) approvare le eventuali integrazioni o modifiche al Programma generale degli interventi per lo sviluppo socio-economico delle aree colpite dal sisma, di cui al precedente articolo 2, paragrafo 2, del CIS;
 - b) valutare l'andamento delle attività e il rispetto degli impegni previsti dal CIS;

- c) esaminare e approvare eventuali proposte di rimodulazione dei finanziamenti, di definanziamento e le conseguenti proposte di riprogrammazione;
- d) esaminare e approvare la relazione annuale da presentare al CIPE per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;
- e) esaminare ritardi e inadempienze delle Parti e del Soggetto Attuatore, al fine della eventuale attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi di cui al successivo articolo 12;
- f) esaminare gli esiti dell'attività di verifica.

ART. 5 (Referenti Unici delle Parti. Referente Unico di Invitalia)

1. Ciascuna delle Parti, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti di organizzazione, all'atto dell'insediamento del Tavolo Istituzionale, nomina un proprio Referente Unico, cui è affidato il compito di vigilare sull'esecuzione degli impegni assunti dalla Parte nel CIS e di relazionarsi con il Responsabile Unico del Contratto - RUC. Il Referente Unico della Parte si relaziona con i responsabili di procedimento e le competenti strutture della propria Amministrazione e ne riceve ogni informazione utile, al fine di riportare al Responsabile Unico del Contratto - RUC lo stato degli impegni contrattuali. Ogni Referente Unico della Parte è il legittimo destinatario di tutte le comunicazioni relative al CIS, indirizzate alla Parte di riferimento, ed è componente del Tavolo Istituzionale per la Parte anzidetta.
2. Il Referente Unico di INVITALIA ha il compito di:
 - a) fornire periodicamente al Responsabile Unico del Contratto - RUC, con cadenza bimestrale, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi;
 - b) collaborare per assicurare l'alimentazione del sistema di monitoraggio della BDU operante presso la Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE nonché in esecuzione degli adempimenti richiesti dall'Agenzia per la coesione territoriale.

ART. 6 (Responsabile Unico del Contratto - RUC)

1. Le funzioni del Responsabile Unico del Contratto – RUC sono assicurate dall'Agenzia per la coesione territoriale.
2. Al Responsabile Unico del Contratto – RUC sono conferiti i seguenti compiti:
 - a) coordina il processo complessivo di attuazione del CIS;
 - b) acquisisce dai Referenti Unici delle Parti e dal Referente Unico di Invitalia le informazioni relative allo stato di esecuzione degli impegni assunti nel CIS;
 - c) acquisisce dal soggetto attuatore del Contratto le informazioni relative allo stato di esecuzione dei suddetti interventi;
 - d) sottopone al Tavolo Istituzionale eventuali rimodulazioni delle Schede Intervento, ivi compresa la rimodulazione dei finanziamenti afferenti i singoli interventi;
 - e) rende operativi gli indirizzi del Tavolo Istituzionale, attraverso un'azione diretta di coordinamento e di supporto alle Amministrazioni aggiudicatrici per l'istruttoria, la selezione e l'attuazione degli interventi di cui alle Schede Intervento allegate;
 - f) sottopone al Tavolo Istituzionale eventuali ulteriori interventi, per la relativa valutazione/approvazione;
 - g) fermo restando quanto previsto all'articolo 4, sollecita le Amministrazioni competenti al rilascio di nulla osta, pareri, determinazioni e varianti urbanistiche;

- h) riscontra, semestralmente, lo stato di avanzamento degli interventi oggetto del CIS ed il rispetto del cronoprogramma previsto nelle singole Schede Intervento, al fine di riferire al Tavolo Istituzionale. Il riscontro dei dati è eseguito in contraddittorio con il Referente Unico di INVITALIA;
 - i) esamina eventuali ritardi, inadempienze ed esiti delle attività di controllo e valutazione, assumendo le conseguenti iniziative, in conformità a quanto previsto nei successivi articoli del CIS;
 - j) accerta la sussistenza delle condizioni per l'attivazione dei poteri straordinari e sostitutivi e riferisce al Tavolo Istituzionale per le successive determinazioni di cui all'articolo 4, comma 7, lett. h), del CIS;
 - k) attiva strumenti ed iniziative utili a garantire la pubblicità e l'accesso alle informazioni connesse agli interventi predisponendo, a tal fine, il piano di comunicazione per le successive valutazioni da parte del Tavolo Istituzionale;
 - l) riferisce al Presidente del Tavolo istituzionale – periodicamente o su richiesta dello stesso – in merito allo stato di attuazione del CIS;
 - m) predispone e presenta al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa approvazione del Tavolo Istituzionale la relazione annuale sullo stato di attuazione del CIS, evidenziando i risultati, gli eventuali ritardi e le inadempienze a carico delle Parti, per la successiva presentazione al CIPE;
 - n) opera, in raccordo con le Amministrazioni aggiudicatrici e l'Agenzia per la coesione territoriale, il monitoraggio sistematico degli interventi.
3. Al RUC inoltre sono assegnati i compiti di cui al precedente articolo 3, paragrafo 3, del CIS.

ART. 7 (Schede Intervento. Soggetto Attuatore)

1. Le Schede Intervento allegate al CIS individuano i singoli interventi oggetto del CIS medesimo, le modalità attuative e le attività assicurate dal soggetto attuatore del Contratto. Esse indicano altresì la documentazione e le informazioni necessarie all'attuazione dei singoli interventi, già nella disponibilità dell'Amministrazione competente o che quest'ultima deve acquisire preliminarmente al fine di consentire l'attuazione dell'intervento medesimo.
2. INVITALIA – in qualità di soggetto attuatore – svolge, anche ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2019, attività di “centrale di committenza”, ai sensi degli articoli 55-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 1 del 2012 e degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., in base alle indicazioni del Tavolo, per l'indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d'appalto aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture, nonché servizi afferenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti pubblici (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, progettazione, verifica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo) strumentali alla realizzazione degli interventi.
3. INVITALIA agisce quale “centrale di committenza” per conto di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice, competente per ogni singolo intervento oggetto della Scheda intervento, che attiverà la “centrale di committenza” sottoscrivendo l'atto di attivazione il cui *format* è allegato al presente atto (**Allegato B**). Ogni Scheda Intervento allegata individua il termine entro il quale la documentazione tecnico progettuale menzionata nella stessa, già nella disponibilità dell'Amministrazione aggiudicatrice e/o dell'impresa proponente, deve essere trasmessa da quest'ultima ad INVITALIA, unitamente all'atto di attivazione, pena l'esclusione dell'intervento medesimo dalla lista degli interventi di cui all'Allegato A1 e il loro conseguente defianziamento.

4. L'attuazione dell'intervento ha pertanto luogo mediante l'esecuzione di contratti di appalto, la cui stipulazione, all'esito dell'aggiudicazione effettuata da INVITALIA quale "centrale di committenza", interviene tra l'appaltatore e l'Amministrazione aggiudicatrice per conto della quale INVITALIA avrà svolto la propria attività.
5. INVITALIA, per tutti gli interventi previsti nel CIS, anche ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, svolge il supporto tecnico-operativo per accelerare la realizzazione degli interventi in tutte le fasi attuative.
6. INVITALIA altresì:
 - a) partecipa alle conferenze di servizi finalizzate a ottenere le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta necessari alla realizzazione dei singoli interventi;
 - b) fornisce supporto alle Parti per lo svolgimento delle attività di indirizzo e coordinamento dei singoli interventi;
 - c) collabora con l'Amministrazione aggiudicatrice all'alimentazione delle informazioni necessarie alla realizzazione delle attività di monitoraggio e controllo.

ART. 8 (Copertura Finanziaria e trasferimento delle risorse e efficacia del contratto)

1. La copertura finanziaria iniziale del CIS, per i soli interventi di cui all'allegato A1, è stabilita nel limite di 100 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (2021-2027), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 191-193, della Legge di Bilancio 2021 (L 178/2020) e di 60 milioni messi a disposizione dalla contabilità del Commissario straordinario per la Ricostruzione nominato con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nella GURI n. 228 del 29 settembre 2016.
2. Con successiva delibera CIPESS, si provvede alla concreta assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, commi 191, della Legge di Bilancio per il 2021 (n. 178 del 2020). Il presente contratto è sospensivamente condizionato nei suoi effetti alla adozione della predetta delibera nonché dei provvedimenti del Commissario Straordinario per la Ricostruzione.
3. I costi effettivamente sostenuti e pagati da INVITALIA per la gestione del CIS sono fissati nel limite massimo stabilito dall'articolo 119 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (e secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) concernenti il supporto tecnico-operativo per l'attuazione di programmi e di interventi. Tali oneri saranno rimborsati secondo modalità disciplinate nell'ambito di apposita Convenzione da sottoscrivere con Dipartimento per le politiche di coesione e l'Agenzia per la coesione territoriale. Tale convenzione individuerà anche le modalità di trasferimento delle risorse.
4. Le eventuali economie rivenienti dall'attuazione degli interventi di cui all'allegato A1, e diverse da quelle di cui al precedente comma 2, costituiscono una riserva finanziaria da assegnare successivamente ai sensi del precedente art. 4.
5. Le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie alle Amministrazioni aggiudicatrici degli interventi saranno definite dall'Agenzia per la coesione territoriale in accordo con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Commissario Straordinario Ricostruzione sisma 2016 entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Contratto.
6. Le Parti si danno atto che, in caso di eventuali ulteriori fonti di finanziamento che dovessero intervenire, saranno applicate, ai sensi della normativa vigente, le rispettive procedure di trasferimento delle risorse, nonché di controllo, rendicontazione e certificazione delle spese. Sarà cura del Responsabile Unico del Contratto – RUC, su segnalazione delle Parti competenti, comunicare le eventuali variazioni di cui sopra.

ART. 9 (Monitoraggio, valutazione e controllo dell'attuazione del CIS)

1. L'attuazione del CIS è costantemente monitorata per consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici, finanziari e di risultato. A tal fine, le Amministrazioni aggiudicatrici assicurano il costante aggiornamento delle informazioni richieste attraverso il sistema di monitoraggio unitario che utilizza la BDU.
2. Il Referente unico di INVITALIA monitora lo stato di attuazione degli interventi in relazione ai cronoprogrammi, di cui all'art. 1 comma 2 lett. b).
3. Le Amministrazioni aggiudicatrici dei singoli interventi effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

ART. 10 (Ritardi e inadempienze a carico delle Parti pubbliche)

1. I Referenti Unici delle Parti sono tenuti a segnalare al Responsabile Unico del Contratto ogni ritardo dovuto alla mancata esecuzione di un adempimento o al mancato o tardivo rilascio di nulla osta, pareri o atti comunque denominati, in grado di generare scostamenti, rispetto alle date indicate dal Cronoprogramma dell'intervento, superiori ai trenta giorni naturali e consecutivi.
2. Se il ritardo è ascrivibile ad uno o più uffici delle Parti, il Responsabile Unico del Contratto invia una diffida ad adempiere alla Parte interessata assegnando un termine di 10 (dieci) giorni o, comunque, congruo in relazione alla entità del ritardo e alla tipologia di criticità, dandone notizia al Tavolo Istituzionale.
3. Nei successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, la Parte interessata deve comunicare al Responsabile Unico del Contratto le iniziative assunte per il recupero del ritardo. In caso di inerzia, si procede ai sensi del successivo articolo 12.

ART. 11 (Ritardi e inadempienze – Provvedimenti del Tavolo)

1. Qualora gli atti e le azioni posti in essere risultino inidonei o insufficienti alla corretta e sollecita attuazione degli interventi, e, in ogni caso, qualora il ritardo sia superiore ad un periodo di 90 (novanta) giorni, il Responsabile Unico del Contratto - RUC chiede al Presidente di convocare il Tavolo Istituzionale per le decisioni conseguenti in merito all'attivazione dei poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 12, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno da ritardo.
2. Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare, in tutto o in parte, l'attuazione degli interventi nei tempi stabiliti, il Responsabile Unico del Contratto - RUC propone al Tavolo Istituzionale di valutare la necessità di procedere ad avviare le procedure per la rimodulazione degli interventi e dei relativi finanziamenti all'interno del CIS, per la segnalazione al CIPE di fatti e circostanze rilevanti, ai fini dei provvedimenti di competenza, ivi inclusa l'attribuzione dei finanziamenti ad altro livello di Governo, nonché l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12.
3. Qualora i ritardi maturati comportino maggiori oneri documentati in capo a INVITALIA, tali oneri trovano copertura all'interno e nei limiti del quadro economico dell'intervento, ancorché la Parte inadempiente sarà tenuta ad integrare le somme da trasferire a INVITALIA di un importo equivalente ai suddetti maggiori oneri, compatibilmente con le risorse a propria disposizione fermo restando comunque il principio di responsabilità della Parte inadempiente, che potrà essere fatto valere in sede di programmazione futura delle risorse di pertinenza della Parte stessa.

ART. 12 (Poteri straordinari e sostitutivi)

1. Nei casi individuati dai precedenti articoli 10 e 11, su richiesta del Responsabile Unico del Contratto - RUC, previa approvazione del Tavolo Istituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avviare le procedure previste dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

ART. 13 (Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa)

1. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché dalle circolari applicative, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari dedicati, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 88 del 2011.
2. Le Parti assicurano, altresì, il rispetto del Protocollo di azione per la vigilanza collaborativa sottoscritto con l'ANAC, di cui all'articolo 3, comma 3, punto 3.1.

ART. 14 (Durata e modifica del CIS)

1. Il CIS impegna le Parti fino alla completa realizzazione degli interventi previsti nelle Schede Intervento allegate e comunque entro la data del 31 dicembre 2025 e può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti.
2. Il termine di durata può essere prorogato in ragione dello stato di avanzamento degli interventi previsti, previa comunicazione scritta tra le Parti, con preavviso di tre mesi prima della scadenza.

ART. 15 (Informazione e pubblicità)

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione e ai risultati del CIS dovranno essere ampiamente pubblicizzate, mediante l'adozione di forme e strumenti di comunicazione adeguati ai pertinenti livelli territoriali.

ART. 16 (Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura, anche relative a conflitti di interessi tra le Parti, che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione e applicazione del CIS, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività previste, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle Parti.
3. Salvo ed impregiudicato quanto previsto al comma 1 del presente articolo, per ogni controversia scaturente dal CIS il Foro competente sarà quello di Roma.

ALLEGATI

Allegato A: Programma generale degli interventi

composto da:

- Allegato A1. Interventi immediatamente cantierabili, finanziati dalle risorse messe a disposizione dalla Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione

21-27 e da ulteriori risorse messe a disposizione dal Commissario straordinario nella contabilità a lui assegnata;

Allegato A2. Interventi non immediatamente attivabili ma comunque ammissibili al CIS, il cui importo è superiore al milione di euro la cui realizzazione potrà essere attivata sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili;

Allegato A3. Ulteriori interventi il cui valore è inferiore al milione di euro e la cui realizzazione potrà essere attivata sulla base delle nuove o maggiori risorse che dovessero rendersi disponibili.

Allegato B: Atto di Attivazione (format)

Il CIS è formato in un unico originale e sottoscritto da ciascuna delle Parti.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per il Sud e la coesione territoriale

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ministero dello Sviluppo economico

Ministero della Cultura

Ministero del Turismo

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario Ricostruzione sisma 2016

Regione Abruzzo

Regione Lazio

Regione Marche

Regione Umbria

Agenzia nazionale per l’attrazione e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia)